



**OSSERVATORIO**  
**INSOLVENZA**  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

---

# Monthly Roundup

---

**Giugno 2025**

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di giugno 2025.

---

### L'improrogabilità del termine per il deposito del piano nell'ambito di un ricorso per concordato semplificato prenotativo



#### Tribunale di Milano, Sez. II Civile, sent. 31 marzo 2025

Con sentenza del 31 marzo 2025, il Tribunale di Milano, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato semplificato presentata da una società che, all'esito di una composizione negoziata della crisi, non ha provveduto a depositare la proposta e il piano concordatario entro il termine assegnato dal Giudice.

Nel caso di specie, la società, costituitasi nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, aperto su ricorso di un creditore, ha chiesto il rinvio per il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito del piano e della documentazione, nelle forme di cui all'art. 44 CCII (*i.e.* domanda "prenotativa"), con richiesta di beneficiare delle misure protettive ex art. 54 CCII.

In accoglimento della richiesta formulata dalla società, il Tribunale ha assegnato termine per il deposito del piano ex art. 25-sexies CCII e della documentazione prescritta dall'art. 39 CCII,

osservando che *"la proposta di concordato semplificato va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto [...] che nella specie è avvenuta con PEC del 7-1-2025"*.

Allo spirare del termine assegnato, la società ha depositato istanza di rinvio per il deposito della proposta e del piano concordatario, rigettata con decreto collegiale.

Le motivazioni alla base del mancato accoglimento risiedono nella circostanza che, anche laddove una società richieda l'accesso allo strumento del concordato semplificato con riserva di deposito della documentazione prescritta, nella sua forma prenotativa, rimane imprescindibile che tra lo strumento adito ed il suo presupposto – la composizione negoziata – vi sia un nesso consequenziale.

Secondo l'impianto normativo del CCII, infatti, il concordato semplificato non è previsto come uno strumento autonomo al quale, come per il concordato preventivo e gli altri strumenti di regolazione della crisi, il debitore può accedere discrezionalmente.

Al contrario, lo strumento ha natura premiale ed è posto come unico presidio antecedente alla *ultima ratio* della liquidazione giudiziale, pertanto accessibile solo all'esito di un tentativo già esperito e non riuscito di risanamento.

Infatti, argomenta il Giudice che *"la domanda di concordato semplificato [...] possa [rectius, può] essere proposta solo all'esito delle trattative e a seguito della relazione dell'esperto che dia atto che*

*le trattative sono state avviate per aver ritenuto l'esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento, che si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non si sono rese praticabili le soluzioni indicate dall'art. 23, c.1 e 2 lett. a e b CCII. Tale collegamento si estrinseca [...] anche in una necessaria successione temporale, prevista secondo un rigido spazio temporale (60 giorni dalla comunicazione ex art. 17 CCII) entro il quale l'imprenditore [...] possa presentare una domanda di concordato per la cessione dei beni".*

Sulla base delle argomentazioni riportate, pertanto, il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Esperto della sua relazione finale non può essere prorogato.

La conclusione cui giunge il Giudice appare condivisibile, oltre che per l'impalcatura giuridica a presidio di abusi del diritto, anche per la natura intrinseca del concordato semplificato, il cui accesso è riservato all'imprenditore che abbia intrapreso un percorso di risanamento nell'ambito della CNC, terminata senza esito positivo.

Alla luce delle motivazioni addotte e in particolare sull'impossibilità di concedere la proroga del termine per il deposito del piano, il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società.

\* \* \*

## **La composizione negoziata della crisi e l'inammissibilità di un piano puramente liquidatorio**



Con sentenza del 2 maggio 2025, il Tribunale di Bologna ha provveduto al rigetto dell'istanza di conferma delle misure protettive presentata da una società in composizione negoziata della crisi, in ragione della natura liquidatoria del piano proposto dalla società, pur a fronte del parere positivo espresso dall'Esperto nominato.

Il Tribunale ha motivato la mancata conferma delle misure protettive alla luce dell'evoluzione normativa, della finalità dell'istituto e delle recenti pronunce giurisprudenziali.

In particolare, secondo il provvedimento in esame, il richiamo al "*risanamento dell'impresa*" contenuto nell'art. 12 comma 1 CCII si riferirebbe al ripristino di un equilibrio economico finanziario riservato alle imprese in funzionamento (o che si propongono di riprendere la piena operatività).

Ciò, in considerazione dello scopo della composizione negoziata, che non si individuerrebbe in una semplice ristrutturazione del debito esistente, bensì nella possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo nelle forme della c.d. continuità indiretta.

Nel caso in esame, il Tribunale di Bologna ha dunque rilevato che, pur essendo stato presentato dalla società un progetto di risanamento integrato dall'apporto di finanza

esterna, lo stesso prevedeva tuttavia la l'interruzione dell'operatività, con dismissione degli *asset* aziendali, allo scopo di cessare l'attività di impresa.

La struttura del piano predisposto, infatti, pur costituendo una soluzione migliorativa rispetto l'alternativo scenario liquidatorio, non appariva improntato al risanamento dell'impresa.

Ulteriormente, la natura liquidatoria del piano è stata valutata incompatibile con le finalità della composizione negoziata, in ragione dell'esistenza di uno strumento di regolazione della crisi maggiormente aderente alla finalità liquidatoria, vale a dire il concordato preventivo liquidatorio.

Infatti, come correttamente evidenziato nella sentenza in esame, ritenendo in ipotesi compatibile la composizione negoziata con un piano già in origine liquidatorio, si correrebbe il rischio di eludere l'obbligo di apporti esterni previsto per il concordato liquidatorio ordinario (art. 84, comma 4 CCI).

Accogliendo tale prospettazione, la composizione negoziata costituirebbe uno strumento attraverso il quale l'imprenditore che non abbia alcuna possibilità di risanamento, potrebbe proporre ai creditori solo il ricavato della liquidazione atomistica dei beni accedendo, in caso di rifiuto, al concordato semplificato e imponendo loro una ristrutturazione senza alcun apporto di risorse esterne.

Alla luce di quanto esposto, dunque, il Tribunale di Bologna ha negato la conferma delle misure protettive richieste, revocando le misure già concesse e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per eventuali ulteriori valutazioni.

\* \* \*

## **Pegno su somme di denaro e revocatoria fallimentare: la Corte di Cassazione sulla distinzione tra pegno regolare e irregolare**



### **Cass. Civ., Sez. I, 11 marzo 2025, n. 9811.**

Con l'ordinanza n. 9811/2025, la Corte di Cassazione ha sancito l'assoggettabilità a revocatoria fallimentare della compensazione operata in conto corrente tra il debito della società poi fallita e il credito vantato dalla banca, qualora il pegno di denaro costituito a garanzia possa qualificarsi come 'regolare'.

Difatti, solo il pegno 'irregolare' – che si configura esclusivamente quando al creditore pignoratizio sia espressamente attribuita la facoltà di disporre delle somme che ne formano oggetto – comporta l'esenzione dalla revocatoria. In assenza di tale facoltà, da prevedersi espressamente, il pegno mantiene natura 'regolare' e non attribuisce alla banca la disponibilità immediata delle somme, rendendo così revocabile l'incameramento effettuato mediante rimessa solutoria.

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava il pagamento di oltre €. 500.000 effettuato dalla società *in bonis* in favore della sua banca mediante rimessa solutoria su conto corrente, somma poi trattenuta a titolo di escussione del pegno a seguito dell'intervenuto fallimento della società.

La curatela ha chiesto che il pagamento fosse dichiarato inefficace, ritenendo che il pegno sulle somme di denaro, in quanto 'regolare', non

avesse comportato il trasferimento della proprietà delle somme alla banca sin dalla costituzione della garanzia e che pertanto fosse soggetto all'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., considerata anche la presenza della *scientia decoctionis* in capo alla banca.

Il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia del pagamento. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la garanzia in questione, prestata sulle somme di denaro, configurasse un pegno 'regolare', e che vi fosse prova della consapevolezza dello stato d'insolvenza da parte della banca creditrice.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato della banca, ritenendo inammissibili i suoi motivi d'impugnazione.

Sotto il profilo della natura della garanzia, la S.C. ha confermato che la qualificazione giuridica del pegno come 'regolare' fosse corretta, evidenziando che il contratto non avesse trasferito immediatamente la proprietà della somma pignorata alla banca, bensì attribuito alla stessa soltanto il diritto di disporre della somma in caso di inadempimento dell'obbligazione principale ai fini dell'estinzione del debito garantito.

Tale circostanza, correttamente accertata in fatto dai Giudici di merito, è di per sé sola idonea ad escludere la configurazione del pegno 'irregolare', che postula al contrario il trasferimento immediato della proprietà e la facoltà per il creditore di disporre *ab initio* della somma ricevuta.

Nel pegno 'irregolare', invero, le somme di denaro diventano sin da subito di proprietà del creditore, il quale è legittimato a disporre sin da tale momento, e, in caso di inadempimento del

debitore, come previsto dall'art.1815 c.c., è tenuto esclusivamente a restituire l'eventuale eccedenza rispetto alle somme garantite.

Il pegno, dunque, se costituito su un bene fungibile come una somma di denaro, si configura come pegno 'irregolare' *"soltanto nel caso in cui sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre qualora [...] difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma con l'obbligo di restituire al debitore il tantundem"*.

Secondo la Corte di legittimità, dunque, nel caso di specie difettavano i presupposti per ritenere l'utilizzabilità da parte della banca di quanto formante oggetto del pegno, a titolo di compensazione di un suo credito con una corrispondente esposizione passiva della società sua cliente, situazione *"che invece opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione, con la conseguenza che (vertendosi in tema di pegno 'regolare' – n.d.r.) l'incameramento della relativa somma da parte della banca [...] rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l. fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare"*.

La Cassazione ha inoltre ritenuto sussistente nel caso sottoposto al suo esame la conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza in cui versava la società sua cliente al momento del pagamento, in considerazione del fatto che, prima dell'escussione del pegno, essa aveva passato a sofferenza alcuni rapporti dei quali la società poi fallita era intestataria presso la sua filiale, per somma pari a più di cinque milioni di euro, con ciò dimostrando la sua indiscutibile *scientia decoctionis*.

In conclusione, la decisione della Cassazione riafferma con chiarezza i presupposti distintivi tra

pegno 'regolare' e 'irregolare' e ribadisce l'esperibilità dell'azione revocatoria agli atti dispositivi del creditore consistenti nell'escussione di un pegno 'regolare', posto che

tale garanzia, anche se costituita su beni fungibili, non comporta il trasferimento della somma di denaro al creditore stesso e il suo potere di disporre.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Massimiliano Poppi**

*Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza*

[Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it](mailto:Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it)

---

**Morri Rossetti & Franzosi**

**Osservatorio Insolvenza**





OSSERVATORIO  
INSOLVENZA  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-insolvenza.it**